

## Sentenza della Corte costituzionale n. 62/2017.

**Materia:** coordinamento della finanza pubblica.

**Parametri invocati:** articoli 81, terzo comma, 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma, 120, secondo comma, della Costituzione; articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), in qualità di norma interposta.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** articolo 1 della legge regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018).

**Esito:** inammissibilità e non fondatezza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), per violazione, fra l'altro, dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e ai principi del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 228/2012. Invero, la disposizione impugnata, nel disporre, al comma 1, che *"nelle more della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), la spesa autorizzata in termini di obiettivo "euro compatibile" è prudenzialmente determinata in euro 632.242.000 per l'anno 2016 e in euro 616.242.000 per il 2017, al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformità al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti, secondo quanto stabilito dal capo III del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66"*, a detta del ricorrente, determinerebbe la violazione delle norme costituzionali anzidette. In particolare, il Governo argomenta che tale *vulnus* discenderebbe dallo sconfinamento cui la disposizione *de qua* darebbe vita rispetto alle competenze spettanti alla Regione Valle d'Aosta in materia di coordinamento della finanza pubblica, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 117, terzo comma, Cost., nella misura in cui questo riserva allo Stato la definizione dei principi diretti a salvaguardare il rispetto degli obiettivi di convergenza da perseguirsi attraverso la funzione programmatica posta alla base del patto di stabilità interno. Viceversa, la norma regionale censurata comporterebbe sostanzialmente un'elusione del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale in quanto, in maniera del tutto unilaterale, definisce l'obiettivo di spesa eurocompatibile. Peraltro, la medesima disciplina regionale, escludendo dal patto di stabilità interno voci di spesa in deroga alla normativa statale, violerebbe altresì l'articolo 1, comma 454, della legge 228/2012 che prevede espressamente che *"le regioni a statuto speciale concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, l'obiettivo in termini*

*di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011...*". Infine, a detta del ricorrente, non può ritenersi soddisfacente, ai fini dell'adeguamento ai limiti di spesa, la previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 in base alla quale la Giunta regionale è comunque autorizzata esclusivamente ad incrementare il limite di spesa unilateralmente fissato, e non anche a diminuirlo, ostacolando dunque qualsivoglia adeguamento al ribasso del limite fissato che si renda eventualmente necessario a seguito di accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La Corte costituzionale ha, anzitutto, ritenuto inammissibili le censure sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli articoli 119, secondo comma, 120 e 81, terzo comma, Cost. in quanto sprovviste di argomentazioni giuridiche a loro sostegno. Quanto, invece, alla questione di costituzionalità in riferimento alla presunta violazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, Cost., la Corte costituzionale, pur giudicandola ammissibile, non l'ha ritenuta fondata. Secondo il Giudice delle leggi, infatti, non può ritenersi che la disposizione censurata concretizzi alcuno sconfinamento dalle competenze spettanti alla Regione a statuto speciale in materia di concorso nel mantenimento degli obiettivi eurocompatibili di contenimento della spesa pubblica. In particolare, la norma interposta invocata dal ricorrente (articolo 1, comma 454, della legge 228/2012), è suscettibile all'interno dell'interpretazione data dalla Corte costituzionale (da ultimo nella sentenza n. 19/2015) con riferimento alla parallela disposizione di cui all'articolo 32 della Legge di stabilità 2012, parimenti citata dal ricorrente. Ivi, infatti, i giudici costituzionali hanno asserito che lo strumento dell'accordo, così come individuato dalla norma, si qualifica come finalizzato a *"determinare i punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il concorso delle Regioni compri oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettanti"*. Nel ribadire questa interpretazione costituzionalmente orientata del parametro interposto invocato, la Corte costituzionale ha, pertanto, ritenuto che la norma regionale impugnata non risulti incoerente con quest'ultima, in quanto essa si limita a stabilire *"una mera programmazione regionale interna, finalizzata ad assicurare la continuità gestionale"*. A tal fine, la Corte ha ritenuto di valorizzare altresì il contesto letterale nel quale tale programmazione finanziaria regionale si colloca dal momento che espressamente si prevede, nel medesimo articolo 1, comma 1 della l.r. 19/2015, che essa intervenga *"nelle more della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione"*, in aderenza a quanto previsto dalla legislazione statale di riferimento (articolo 1, comma 454, legge 228/2012).

Quanto alla doglianza del Governo relativa alla mancata previsione della riduzione degli stanziamenti eventualmente necessaria al fine di adeguare la misura degli stessi a quanto previsto dall'accordo anzi citato, e affidata ad apposite deliberazioni della Giunta regionale, la Corte ritiene che questa previsione sia da ritenersi implicita alla stregua della natura provvisoria della norma.

Con riferimento, infine, alle censure sollevate dal Governo con riguardo all'esclusione di alcune voci di calcolo della spesa euro compatibile, la Corte costituzionale ha giudicato la questione infondata a causa della mancata individuazione delle specifiche violazioni dei criteri contenuti nell'articolo 1, comma 454, della legge 228/2012, di cui la Regione Valle d'Aosta si sarebbe resa autrice.